



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Prot.. n. 2187/S.E.

li, 17 febbraio 2016

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e
Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti della Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
circondariali Loro Sedi

OGGETTO: Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In vista del prossimo **referendum popolare abrogativo** sulle trivellazioni in mare **di domenica 17 aprile 2016**, indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 15.2.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16.2.2016, si rappresenta quanto segue.

La legge 6 maggio 2015, n. 52, reca, oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati, anche alcune modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

In particolare tale legge (articolo 2, comma 37, lettera a), che integra la legge n. 459/01 con l'articolo 4-bis) introduce una normativa **a regime** sul voto degli elettori temporaneamente all'estero, mentre la tematica è stata precedentemente disciplinata da disposizioni esclusivamente transitorie; da ultimo, si veda il decreto-legge n. 223/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 232 del 2012.

Ed invero, ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco elettori dei residenti all'estero, **viene ora riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione** - agli elettori



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero **per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale**, nonché ai familiari con loro conviventi.

Con procedura innovativa ed in un'ottica di semplificazione e di economia di tempi, il comma 2 del suddetto art. 4-bis prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza debba pervenire al comune d'iscrizione nelle liste elettorali **entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine)**.

Attesa l'estrema ristrettezza dei tempi ed in sede di prima attuazione con le consultazioni referendarie del corrente anno, si esprime l'avviso che il suddetto termine debba considerarsi meramente ordinatorio, al fine di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato; pertanto, i comuni considereranno valide le opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione al Ministero dell'interno entro il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia (in occasione del prossimo referendum, **entro venerdì 18 marzo 2016**).

L'opzione può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni; essa può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure può essere recapitata a mano al comune anche da persona diversa dall'interessato.

Ed invero, la prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori si correla sia all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli elettori in questione per uno dei motivi e nel periodo richiesti dalla legge per l'ammissione al voto per corrispondenza, sia di acquisire i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, beninteso previa cancellazione da parte dei comuni dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali per la medesima consultazione (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di **almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione**, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiarati espressamente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

“1.2 Presentazione dell’opzione per il voto per corrispondenza

1.2.1. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l’opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d’iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 (elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali) possono presentare l’opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all’ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.

1.2.3. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 (elettori domiciliati presso le Ambasciate ed i Consolati) possono presentare l’opzione tramite l’ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L’ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici.”

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d’intesa con la Direzione centrale del Ministero dell’Interno, gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al Ministero dell’Interno anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si richiamare nuovamente l'attenzione delle SS.LL. affinché, anche per tali elettori, si provveda con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

o o o

Le altre disposizioni introdotte dal comma 37, lettere b) e seguenti e dal comma 38 del citato art. 2 della legge n. 52/15 risultano sostanzialmente conseguenti alle "novelle" introdotte per il voto dei temporanei all'estero.

Tuttavia, la lettera e) del comma 37 dispone l'abrogazione dell'articolo 19 della legge 459/2001, che prevedeva, per l'esercizio del voto per corrispondenza, la conclusione di intese in forma semplificata con i governi degli Stati di residenza dei cittadini italiani residenti all'estero.

Inoltre, la successiva lettera f) integra l'articolo 20 della legge 459/2001 inserendovi il comma 1-bis, che prevede **l'impossibilità del voto per corrispondenza** per gli elettori residenti in Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni previste espressamente dallo stesso comma (segretezza della corrispondenza, nessun pregiudizio per chi vota, ecc...). Tale disposizione è di portata generale, riferendosi sia agli elettori residenti che a quelli temporaneamente all'estero, fatta salva per questi ultimi - purchè però rientrano nelle categorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis - la possibilità del voto per corrispondenza, secondo la speciale procedura prevista nella suddetta, apposita Intesa.

Conseguentemente, si rappresenta sin d'ora che, anche ai fini degli adempimenti relativi al voto dei residenti all'estero, **i comuni riceveranno dalla stessa Direzione centrale del Ministero dell'Interno** - una volta pervenuta apposita comunicazione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - **l'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20.**

p. Il-Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Amabile -